

ROBERTO BIN  
MARCO BOMBARDELLI  
PAOLO CARTA  
FULVIO CORTESE  
GIANMARIO DEMURO  
VINCENZO DESANTIS  
LOREDANA GIANI  
GIOVANNI MARIA FLICK  
MAURIZIO FLICK  
GIUSEPPE PIPERATA  
PIER LUIGI PORTALURI

ISTITUZIONI SELVAGGE?

A CURA DI  
FULVIO CORTESE  
GIUSEPPE PIPERATA

F  
M  
E  
S  
I  
S

# ISTITUZIONI SELVAGGE?

A CURA DI  
FULVIO CORTESE  
GIUSEPPE PIPERATA

Mimesis



## ISTITUZIONI SELVAGGE?

a cura di Fulvio Cortese e Giuseppe Piperata

“Istituzioni selvagge?” è il frutto di una riflessione svolta dall'unità di ricerca dell'Università Iuav di Venezia. Il testo riunisce alcune delle riflessioni svolte in due specifici seminari, allo scopo di indagare il ruolo ambiguo che oggi svolge il riferimento alla selva: come luogo da tutelare e riprodurre; come metafora di un disordine disorientante; come occasione per una nuova razionalità.

### EDITORE

Mimesis Edizioni  
Via Monfalcone, 17/19  
20099 Sesto San Giovanni  
Milano – Italia  
www.mimesisedizioni.it

### PRIMA EDIZIONE

Dicembre 2022

### ISBN

9788857595917

### DOI

10.7413/1234-1234012

### STAMPA

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022  
da Digital Team – Fano (PU)

### CARATTERI TIPOGRAFICI

Union, Radim Peško, 2006  
Jlannon, François Rappo, 2019

### LAYOUT GRAFICO

bruno, Venezia

### IMPAGINAZIONE

Vincenzo Moschetti

© 2022 Mimesis Edizioni

Immagini, elaborazioni grafiche e testi

© Gli Autori

Il presente volume è stato realizzato con

Fondi Mur-Prin 2017 (D.D. 3728/2017).

Il libro è disponibile anche in accesso aperto.

Ogni volume della collana è sottoposto alla revisione di referees scelti tra i componenti del Comitato scientifico.

Le immagini riprodotte a pagine 13, 73 e 105 sono rielaborazioni grafiche di lavori di F. Cortese (linoleografie). Per le altre immagini contenute in questo volume gli autori rimangono a disposizione degli eventuali aventi diritto che non sia stato possibile rintracciare. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

## COLLANA SYLVA

Progetto dell'Unità di ricerca dell'Università Iuav di Venezia nell'ambito del PRIN «SYLVA. Ripensare la “selva”. Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità». Call 2017, SH2. Unità di ricerca: Università degli Studi di Roma Tre (coordinamento), Università Iuav di Venezia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Padova.

### DIRETTA DA

Sara Marini

*Università Iuav di Venezia*

### COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Bertagna

*Università degli Studi di Genova*

Malvina Borgherini

*Università Iuav di Venezia*

Marco Brocca

*Università del Salento*

Fulvio Cortese

*Università degli Studi di Trento*

Massimiliano Giberti

*Università degli Studi di Genova*

Stamatina Kousidi

*Politecnico di Milano*

Luigi Latini

*Università Iuav di Venezia*

Jacopo Leveratto

*Politecnico di Milano*

Mario Lupano

*Università Iuav di Venezia*

Micol Roversi Monaco

*Università Iuav di Venezia*

Valerio Paolo Mosco

*Università Iuav di Venezia*

Giuseppe Piperata

*Università Iuav di Venezia*

Alessandro Rocca

*Politecnico di Milano*

Σ I  
Y U  
L A  
V A  
Δ V

6—12 SELVAGGIO E SELVATICO NEL GOVERNO  
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE  
FULVIO CORTESE, GIUSEPPE PIPERATA

#### DIRITTO SELVAGGIO E DIRITTO DELLA SELVA

14—29 LA SELVA DEL DIRITTO TRA  
COMPLESSITÀ, DISORDINE E NUOVE  
CERTEZZE. LE COMPLESSE  
EVOLUZIONI DELLE FONTI DEL  
DIRITTO AMMINISTRATIVO  
LOREDANA GIANI

30—39 I DIRITTI DELLA NATURA  
GIANMARIO DEMURO

40—49 *LICHTUNG UND LICHTMENSCHEN*. IL  
DIRITTO SELVAGGIO TOTALMENTE  
ALTRO  
PIER LUIGI PORTALURI

50—65 *THE CALL OF THE WILD*. DALLA  
PROTEZIONE DELLA *WILDERNESS* AL  
*REWILDING*  
PAOLO CARTA

66—71 CONCLUSIONI  
ROBERTO BIN

#### IL RICHIAMO DELLA FORESTA

74—83 L'ALGORITMO D'ORO E LA TORRE DI  
BABELE  
GIOVANNI MARIA FLICK

84—93 TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE  
CLIMATICHE: NUOVE FRONTIERE PER  
LA TUTELA AMBIENTALE?  
MAURIZIO FLICK

94—104 CONSIDERAZIONI SUL *RICHIAMO  
DELLA FORESTA*, A PARTIRE DALLA  
LETTURA DI DUE LIBRI RECENTI  
MARCO BOMBARDELLI

#### POSTILLA

106—120 LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 41  
DELLA COSTITUZIONE: UN'ANALISI IN  
*BONAM PARTEM*  
VINCENZO DESANTIS

122—126 BIBLIOGRAFIE

# I DIRITTI DELLA NATURA

GIANMARIO DEMURO

Il rapporto tra Natura e diritto ci riporta a un tema classico del diritto costituzionale, e cioè qual è il limite all'azione umana. Questo aspetto, ovvero del limite, o dell'assenza di questo limite, è paradigmatico del rapporto tra Natura e Uomo; siamo infatti passati oltre alla fase in cui l'uomo doveva adattarsi alla Natura e ora è, invece, la Natura ad aver bisogno che l'uomo fissi il limite alle sue attività trasformative. Sono gli studi sul “*préjudice écologique*”, (termine utilizzato dalla sentenza del *Tribunal Administratif de Paris* che con la decisione del 14 ottobre 2021 prescrive al Governo francese di “*prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer le préjudice écologique*”), che analizzano l'impatto dello sviluppo industriale dell'ultimo secolo sulla Natura, a riportare quella che, è ora l'attuale emergenza oltre a quella climatica; l'approfondimento da parte dei giuristi di ciò che è necessario per ripristinare un rapporto originario dell'Uomo con la Natura.

Un rapporto tra l'Uomo e la Natura che ricorda l'allegoria di Thomas Mann sulla *Legge*, che nelle parole introduttive di Mario Dogliani ci riporta all'idea della legge come limite all'agire umano, come “rapporto tra civiltà e limitazione della libertà naturale”<sup>¶</sup>. Limite, già in crisi nel secolo scorso, che si è rafforzato solamente con l'avvento delle Costituzioni rigide, che per natura intrinseca sono limite all'agire dell'Uomo, perché “se l'individuo non è buono per natura, è per buono per artificio”, ossia la regola costituzionale come limite per salvare l'Uomo dall'irrazionalismo<sup>§</sup>.

Nella prospettiva indicata del costituzionalismo come difesa dall'irrazionalismo, come difesa dell'uomo da se stesso, il mio intervento analizzerà la revisione degli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione, al fine di comprendere se l'idea di Costituzione come limite sia rafforzata o meno da questi interventi normativi.

Ciò premesso, vorrei partire ricordando la pubblicazione del catalogo della Biennale dell'arte di Venezia del 1978. Una Biennale storica, che colpisce per la sua grande intelligenza e lungimiranza, in quanto rimanda a un paradigma circolare che va dalla Natura all'arte e dall'arte alla Natura, seguendo lo scopo preciso di evidenziare come tale rapporto, rispetto al passato, fosse già profondamente mutato.

Come sappiamo, il 1978 è un anno terribile nella storia della nostra Repubblica, che raggiunge il suo epilogo con il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. La Biennale dell'arte di Venezia viene, come abbiamo detto, dedicata al paradigma circolare “Dalla Natura all'arte. Dall'arte alla Natura” con uno scopo preciso e una precisa consapevolezza, secondo cui l'artista si rende conto che non può più realizzare il rapporto classico tra arte e Natura, tra arte e realtà come in passato, perché il paradigma è del tutto

mutato. Si legge, infatti, che “Lo statuto dell’arte non è più legato alla corrispondenza tra oggetto artistico e oggetto di Natura, in quanto viene meno in questione la presunta identità tra i due termini, anche quando non si rinuncia alla rappresentazione”<sup>¶</sup>.

Il tema, sviluppato per padiglioni secondo le diverse sensibilità artistiche, ci ricorda l’irriducibile dicotomia nella rappresentazione della “Natura così come è” rispetto all’attività trasformativa della Natura da parte dell’uomo.

L’elemento che colpisce di più, nel rivedere e rileggere tale catalogo, è proprio la visione, già maturata nel 1978, del diverso modo di rappresentare la Natura, osservandone l’attività trasformativa da parte dell’uomo, riferendola tuttavia alla sua dimensione artistica. Una modalità che, così, anticipa ciò che verrà in seguito con la trasformazione della Natura, latamente intesa, in tutela ambientale nel linguaggio della regolazione giuridica repubblicana.

Una prospettiva ben diversa, se si pensa, anticipando quanto si dirà in conclusione, da quella emergente nel nuovo testo dell’art. 41 Cost., che attiene esclusivamente al *danno ambientale* e, di conseguenza, al divieto di qualunque attività economica contro l’ambiente. In altri termini, era ben più avanzata e lungimirante la prospettiva perseguita dalla Biennale del 1978 di quella che si è ora introdotta. Essa, infatti, non solo non pone alcuna innovazione, ma prospetta solamente la protezione dalla azione umana volta a danneggiare la Natura, rinunciando in apparenza a quanto può essere fatto *ex ante* in ottica preventiva piuttosto che repressiva.

Il rapporto tra Uomo e Natura, e in particolare dell’intervento umano sulla Natura, non può, infatti, essere circoscritto a una simile prospettiva, che guarda solo a ipotesi di danno e di responsabilità, peraltro solo all’ipotesi di reazione *ex post*; una volta, cioè, che il danno si è prodotto. Si tratta di un tema, quello della revisione costituzionale in un’ottica del costituzionalismo come difesa dall’irrazionalismo, che dovrebbe essere discusso meglio in pubblico. La finalità di tali revisioni costituzionali travalica infatti la mera logica della *manutenzione costituzionale* per arrivare toccare i temi dell’etica costituzionale; perché, come si diceva, il rapporto tra Natura e diritti in Costituzione nasce dalla volontà di porre delle regole e limiti all’agire umano e non solamente porre limiti al legislatore repubblicano. La Costituzione, in tal senso, stabilisce un ordine politico e civile, un ordine che viene dato, ma che costituisce anche, in qualche modo, un presupposto dell’azione, dell’agire umano. In tale prospettiva, la Natura non può essere vista come un elemento esterno, come l’oggetto dello sfruttamento, non è possibile ignorarla e consi-

derare il diritto Naturale come mera rappresentazione di ciò che è, ma si deve rappresentare la Natura come il presupposto fondamentale del diritto costituzionale; ciò che esiste prima ancora della regolazione costituzionale.

Il discorso ambientale nasce da un vincolo esterno, anche europeo, che ha imposto di affrontare la tematica ambientale e Naturale, che, come è noto, non è stata *presupposta* in Costituzione. L’art. 9 Cost. si riferisce, infatti, al tema centrale, tradizionale nel contesto italiano, dell’elemento culturale e paesaggistico, dove la Natura è considerata nel suo rapporto con l’uomo e nel suo essere abitata dall’uomo. Tradizionalmente tale rapporto veniva inteso, come ricorda Salvatore Settis, seguendo l’idea per cui la Costituzione fissa il paesaggio in modo statico, non modificabile e da preservare<sup>Λ</sup>.

L’approccio europeo è concentrato in particolare sulle politiche ambientali. Anche l’attuale PNRR è particolarmente legato a tale modello e allo *European Green New Deal* lanciato poco prima della pandemia, e cioè alla realizzazione di un’economia sostenibile che sia basata principalmente sull’economia circolare.

## 2.

Tornando al rapporto con la Natura, la dottrina più recente, soprattutto italiana (ci si riferisce in particolare agli ultimi lavori pubblicati sui *Quaderni Costituzionali*), si sta concentrando maggiormente sulla tematica dei doveri ambientali, più che su quella dei diritti soggettivi della Natura<sup>Λ</sup>. Si tende cioè ad abbandonare l’idea di attribuire diritti soggettivi alla Natura, proponendo invece di riconoscere un dovere costituzionale ambientale che trovi origine e garanzia nel dovere di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; ovvero di ragionare semplicemente partendo dai doveri ambientali e cioè da “il *valore di esistenza* che la natura ha per l’uomo e per la sua sussistenza”<sup>£</sup>.

Analizzando, rapidamente, alcuni approcci tematici rispetto al rapporto tra Natura e diritto, alcuni di essi vengono affrontati nel volume III del 2020, *Natura e Costituzione*, della rivista *Diritto Costituzionale*.

Il primo, che si potrebbe definire oggettivo, muove dall’idea secondo cui la Natura entra direttamente nel testo costituzionale, divenendo oggetto di regolazione. È l’idea alla base delle nuove costituzioni sudamericane, come quella dell’Ecuador, che introducono la *Pacha Mama*, la madre terra, come titolare di diritti. Nella letteratura sulla *Pacha Mama* la Natura *entra* in Costituzione e brilla in tutta la sua forza olistica. Si adotta, cioè, una rappresentazione diametralmente opposta a quella “tipica-

mente occidentale”, dove la Natura è vista come *oggetto* di sfruttamento economico intensivo; si propone, al contrario, l’idea di diritti della Natura, diritti universali, diritti degli indigeni in quanto protettori della Natura così come è sempre stata: diritti “giusNaturalisti”, in buona sostanza, che si pongono in relazione con la Costituzione quale fonte stessa del loro riconoscimento e della loro tutela.

L’analisi sin qui proposta di una accezione olistica dei diritti di Natura in costituzione consente di connettersi a una diversa prospettiva, a ben riflettere non molto diversa, che è quella della connotazione valoriale dell’ambiente, ben espressa dalla copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ambientale<sup>3</sup>. Giurisprudenza che, tramite il tema del valore ambientale, ha rimesso ordine anche in quella *selva* intricata che è il sistema delle competenze di cui all’art. 117 Cost<sup>4</sup>. Da ciò deriva, poi, un interrogativo, relativo alla modificabilità di un valore costituzionale così consolidato, che ci riporta alla dottrina dei *principi supremi meta costituzionali* che si ancorano a “principi di giustizia”<sup>5</sup>. Una concezione della Natura in cui l’Uomo è solo una parte del tutto e affida alla Costituzione il compito di preservare entrambi.

Proseguendo, un ulteriore approccio è quello seguito da Michele Carducci, che propone di introdurre la Natura in Costituzione secondo la prospettiva del c.d. bio-costituzionalismo, in base al quale l’ecologia diviene l’oggetto del diritto per trasformarsi in metro di compatibilità ambientale di ogni decisione giuridica. La relazione tra uomo e Natura diviene, allora, il centro assoluto della regolazione e il fatto naturale è oggetto del diritto. In questa prospettiva il cambio di paradigma è evidente perché è “in discussione sia la qualificazione della Natura come semplice insieme di singoli elementi fungibili, sia la definizione della convivenza umana come regolazione prescritta dall’intero contesto planetario”<sup>6</sup>. L’approccio tradizionale del diritto è, dunque, sottoposto a una critica radicale per non essere stato all’altezza della salvaguardia della Natura resa evidente dal progresso scientifico.

In modo analogo, Antonio D’Aloia, sempre in *Natura e Costituzione*, evidenzia la prospettiva di un punto di vista soggettivo della Natura, e cioè la non riducibilità del rapporto con la Natura a una pretesa visione oggettiva, di fatto irrealizzabile.

3.

Da queste diverse prospettive deriva quindi che è necessario stabilire in Natura e nel diritto un rapporto biunivoco, dove la Natura è tanto presupposto quanto prodotto del diritto stesso.

Ciò considerato, si deve tenere lontana l’idea di uno “stato di Natura” che il diritto deve mantenere, e si deve invece perseguire un radicale cambio di paradigma che consideri la Natura come un dato di fatto, ma al contempo come oggetto di regolazione costituzionale.

La Natura deve cioè divenire un limite, o meglio un meta-limite rispetto all’idea stessa di Costituzione.

Adottando questo punto di vista ci si può interrogare sul perché il Parlamento abbia voluto *introdurre* la Natura in Costituzione. Al riguardo la scelta fatta dell’introduzione tramite una revisione costituzionale del rispetto della biodiversità e dell’ecosistema, come determinata dalla riforma dell’art. 9 Cost., approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati in quarta lettura l’8 febbraio 2022, dispone che all’articolo 9 della Costituzione sia aggiunto, infine, il seguente comma per cui “La Repubblica”: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Prevede, inoltre, che all’art. 41 della Costituzione siano apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo comma, dopo la parola: “danno” sono inserite le seguenti: “alla salute, all’ambiente”; *b)* al terzo comma siano aggiunte, infine, le seguenti parole: “e ambientali”. La prima considerazione da fare è che l’ambiente da *materia non materia* oggetto della regolazione statale, diventa principio fondamentale della Costituzione e intende porsi come garanzia per le future generazioni<sup>7</sup>. La seconda considerazione è, tuttavia, che si tratta di una revisione costituzionale di uno dei principi non modificabili della Costituzione, uno dei *contro limiti* alla revisione costituzionale stessa. La terza considerazione è che si configura un mero recepimento costituzionale di un lungo percorso della giurisprudenza costituzionale, incentrato sulla centralità del concetto di paesaggio di cui all’art. 9 Cost. e del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione<sup>8</sup>.

L’intento parlamentare è chiaro ed è quello di far entrare la Natura in Costituzione, anche se si affidano alla legge statale “i modi e le forme di tutela degli animali” che sono parte essenziale dell’universo naturale.

Tuttavia, ai nostri fini si pone l’ulteriore problema di definire questi termini: cos’è la biodiversità? E, una volta definita la biodiversità, sarà necessario definire anche la biosfera, la litosfera, l’atmosfera e l’idrosfera?

Ancora, l’ecosistema è un concetto talmente ampio che ogni singola realtà, dalla più piccola alla più grande, può rappresentare un ecosistema a sé stante.

In sintesi, nell’ottica proposta del costituzionalismo come



rimedio all'irrazionale sfruttamento della Natura, il tema su cui riflettere a lungo è cosa aggiunga, rispetto all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la semplice introduzione di questi concetti nell'art. 9 Cost.

Se la riforma vuole semplicemente esprimere la centralità ambientale, questa è già scritta nelle sentenze dalla Corte costituzionale, e la proposta esaminata non aggiunge alcunché.

Se, invece, si vuole introdurre un nuovo elemento utile a costruire una nuova identità costituzionale, tanto italiana quanto europea, che riscrive il paradigma del rispetto dei diritti della Natura (e conseguentemente degli esseri umani), si deve guardare a ciò che è stato già fatto per superarlo. E un punto di partenza necessario sono, come si è accennato, le dichiarazioni programmatiche e i programmi ambientali sviluppati a livello europeo, che hanno introdotto gli atti vincolanti posti alla base dell'attuale transizione verso un'economia sostenibile.

Tale evoluzione non può essere una semplice risposta emergenziale, ma deve essere in grado di anticipare i problemi che potranno sorgere in futuro.

Non serve perciò scrivere generici diritti della Natura, ma è necessario garantire soglie progressive di applicazione del valore costituzionale dell'ambiente.

Allo stesso modo, non serve scrivere nuovamente principi, già consolidati, come "chi inquina paga", ma è necessario fissare, come fa appunto la nuova legge europea sul clima, degli obiettivi giuridicamente vincolanti che tutti debbano raggiungere.

In questo modo è possibile trasformare la logica della costruzione dei diritti e della Natura in quella dell'introduzione di limiti e di obiettivi da raggiungere, che è propria del diritto costituzionale.

Se la Costituzione è un limite, se lo è la Natura, e se l'uomo deve raggiungere determinati obiettivi, questo deve essere espresso in Costituzione.

Questa è la logica che sottostà alla recente sentenza della Corte Federale Tedesca, di cui ha scritto anche Roberto Bin su *LaCostituzione.info*, evidenziando come si debba essere sempre più ambiziosi e come i diritti fondamentali, non della Natura ma delle persone che la rispettano, siano la chiave per realizzare tali obiettivi e una revisione costituzionale che innovi rispetto a quanto già esiste e che sia in grado, per il futuro, di porre una garanzia per tutte le generazioni ¶ ↓.

Da questo punto di vista la Costituzione accoglie in sé la Natura, fissando obiettivi di prospettiva, senza i quali il diritto costituzionale diviene un mero elemento di fissazione di ciò che è già stato, senza garantire quella prospettiva futura che, invece, è

il suo scopo primario. La Natura, dunque, entra in Costituzione sotto forma di ambiente, biodiversità ed ecosistema, ma non vi entra tuttavia nella sua interezza.

4.

A livello europeo siamo passati dalle dichiarazioni programmatiche alla prospettiva di un "nuovo ordine giuridico" fondato su atti vincolanti che usano parole chiave, diverse da quelle che abbiamo analizzato prima; ad esempio, la transizione energetica verso una economia sostenibile. In Italia è cambiata la Costituzione per fissare l'evoluzione giurisprudenziale sul concetto di danno ambientale *tout court*; nella legislazione europea si fissano invece gli obiettivi da perseguire per affrontare le emergenze naturali come gli effetti del riscaldamento globale ¶ ▲.

Si può pensare che la Costituzione possa salvare gli umani attribuendo rilevanza giuridica ai diritti della Natura?

La risposta dipende dalla prospettiva che vogliamo assumere. Se la prospettiva è quella di farsi trovare pronti anticipando i problemi che potremmo dover affrontare in futuro, allora è necessario scrivere in Costituzione soglie progressive da raggiungere per valutare il rispetto del valore ambientale ¶ L. Dobbiamo, cioè, fissare obiettivi giuridicamente vincolanti e stabilire così che è l'uomo, e non la Natura, che si autolimita, ponendosi traguardi ambiziosi e riaffermando così i diritti fondamentali dell'Uomo, e tramite questi la centralità della Natura.

In sintesi, è auspicabile una ulteriore revisione costituzionale che dia concretezza al futuro delle persone che vivono in una comunità di destino.



- ✠ M. Dogliani, *La legge. Thomas Mann*, Baldini e Castoldi, Milano 1997, p. 16.
- ∞ M. Dogliani, op. ult. cit., p. 17.
- ⇓ AA.VV., *La Biennale di Venezia. Settore arti visive e architettura. Catalogo generale, Dalla Natura all'arte, dall'arte alla Natura*, Electa, Venezia 1978, p. 11.
- Λ S. Settis, *Architettura e democrazia: Paesaggio, città, diritti civili*, Einaudi, Torino 2017, *passim*.
- ⌋ G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 2, 2021, p. 461 ss.; M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 3, 2021, pp. 285 ss.
- ⌋ Così M. Greco, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in "Quaderni Costituzionali", 2, 2021, p. 286 e spec. 286-289; A. Riviezzo, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in "Quaderni Costituzionali", 2, 2021, p. 301.
- ✠ Tra i molti, R. Bifulco, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela ambientale*, in "Corti supreme e salute", 2, 2019.
- ⌋ A. Riviezzo, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, cit., p. 307.
- ⌋ G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992.
- ✠ M. Carducci, *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale*, in "Diritto costituzionale", 3, 2020.
- ✠ M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., p. 305.
- ✠ A. Riviezzo, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, cit., p. 302.
- ✠ R. Bin, *La corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?* in *LaCostituzione.info*, 30 aprile 2021.
- ✠ R. Rota, *Riflessioni sul principio "do no significant harm" per le valutazioni di ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale*, in "Astrid-rassegna", 10, 2021.
- ✠ In una prospettiva analoga cfr. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., pp. 285 ss., spec. 295.



*Finito di stampare  
nel mese di dicembre 2022  
da Digital Team – Fano (PU)*